SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 823)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, SANTALCO, DEL NERO, RIGGIO, PATRIARCA e COLOMBO Vittorino (V.)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Soppressione dei ruoli organici delle carriere di concetto ed esecutiva nonchè di quello operaio del Corpo forestale dello Stato ed istituzione di ruoli transitori, ad esaurimento, delle stesse carriere

ONOREVOLI SENATORI. — I dipendenti del Corpo forestale dello Stato appartenenti alle carriere di concetto ed esecutiva nonchè il personale operaio si trovano ormai da tempo in una situazione insostenibile e non più procrastinabile.

Pur essendoci tra queste carriere una differente situazione tra loro, c'è in comune l'estremo disagio per il trattamento economico che ricevono e per la condizione di subordinazione di fatto che ne consegue. Tale trattamento è infatti fortemente discriminante nei confronti delle altre categorie del Corpo (ispettori, sottufficiali e guardie) e spesso rasenta la mortificazione dell'individuo, soprattutto quando si tratta di personale con una lunga anzianità di servizio.

La legge istitutiva del Corpo forestale dello Stato — decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 — ha voluto i ruoli degli ispettori forestali (carriera direttiva), degli aiutanti forestali (carriera di concetto), dei sottufficiali e guardie e del personale esecutivo; una successiva legge ha istituito anche i ruoli degli operai forestali.

Questi ruoli fanno tuttora parte organicamente del Corpo, anche se, per alcuni, la denominazione è cambiata.

Tutto il personale è, a tutti gli effetti, personale civile dello Stato ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico (articolo 8 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804). Trattasi comunque di personale atipico in quanto ad esso si applicano le disposizioni speciali emanate per i dipendenti del Corpo forestale dello Stato, anche in deroga a quelle previste per i dipendenti civili (confrontare articolo 384 del testo unico dello stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3).

Una serie di norme, successive alla istituzione del Corpo, hanno portato alla situazione attuale, differenziando sempre più la posizione giuridico-economica tra le varie categorie dello stesso organismo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

A prescindere dalla rivendicazione, ormai storica, che merita di essere illustrata in dettaglio, della carriera di concetto (aiutanti forestali) che lotta da anni per ottenere il riconoscimento della propria posizione in seno al Corpo forestale, c'è da mettere subito in evidenza il quadro generale così come si presenta oggi, con le previsioni per il prossimo futuro, in vista delle numerose iniziative sindacali e legislative che interessano direttamente o indirettamene questo personale.

Fino al 1971, fatta eccezione per i sottufficiali e le guardie che avevano ottenuto la equiparazione ai corrispondenti gradi della Pubblica sicurezza, tutti i dipendenti del Corpo forestale dello Stato godevano del trattamento economico ordinario previsto per i dipendenti civili dello Stato.

Agli ispettori, ai sottufficiali ed alle guardie veniva corrisposta inoltre una indennità mensile di servizio forestale che, con legge 30 dicembre 1971, n. 1228, veniva successivamente riconosciuta anche al personale tecnico della carriera di concetto.

Nella stessa epoca un ramo del Parlamento, dopo aver vagliato le argomentazioni addotte dagli interessati e dalla stessa Amministrazione forestale, approvava un disegno di legge per la estensione della stessa indennità a tutto il restante personale del Corpo. La fine della legislatura non consentì il completamento dell'*iter* parlamentare e la legge pertanto non potè essere emanata.

Non è il caso di riportare qui le motivazioni, tuttora valide, che portarono il legislatore al riconoscimento predetto, in quanto esse sono agli atti parlamentari.

Negli anni che seguirono una serie di avvenimenti bloccarono di fatto ogni possibile ripresa del provvedimento.

Ci fu l'istituzione dell'assegno perequativo che aboliva dette indennità; ci fu l'avvento delle Regioni a statuto ordinario che vide l'Amministrazione forestale coinvolta direttamente sia per il decentramento di numerose sue competenze e sia per il trasferimento ai ruoli regionali di una parte del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed operai (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11); si incominciò a discutere sulla necessità di provvedere in tempi brevi alla ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato per adeguarlo alla nuova realtà regionale; ci furono i numerosi progetti di qualifica funzionale che interessavano gran parte dei dipendenti del Corpo; ci furono infine i numerosi progetti di smilitarizzazione della Pubblica sicurezza — che sarebbe dovuta diventare così civile e quindi molto vicina alla posizione giuridica del Corpo forestale dello Stato — ai quali il personale guardava con grande interesse per una propria definitiva sistemazione.

Intanto però, proprio per la mancanza di certezza sulle prospettive future, veniva accantonata anche la volontà di varare quel regolamento previsto dalla legge istitutiva trent'anni fa, nel quale tutti confidavano sia per la definitiva sistemazione dei ruoli e sia per rompere per sempre con il regolamento del 1929 della milizia forestale a cui tuttora è soggetto, purtroppo, il personale, per un disposto del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

Nel frattempo comunque altre norme hanno interessato settorialmente i vari ruoli ed hanno accentuato sempre più la già esistente disparità di trattamento.

Tra queste vanno citate: la legge istitutiva della dirigenza; la legge che ha esteso le indennità di istituto al personale della carriera direttiva; i provvedimenti che hanno adeguato le indennità percepite dagli ispettori, dai sottufficiali e dalle guardie ed infine il decreto-legge ed il successivo disegno di legge governativo sul nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato che ha preso in considerazione il personale del Corpo con criteri diversi. In quest'ultimo caso, infatti, la norma riserva ad una parte (direttivi, sottufficiali e guardie) un trattamento e ne riserva un altro, diverso e alquanto punitivo, alla restante parte (concetto, esecutivi ed operai).

Si è pervenuti così ad una situazione — di busta paga — come quella che si riporta in appresso a titolo di esempio, con cifre indicative e approssimate per difetto, dove si evidenzia anche la tendenza per il prossi-

mo futuro, sulla base dei provvedimenti in corso, a peggiorare le cose:

un geometra capo (concetto) - ex coefficiente 500 ex parametro 370:

nel 1972 busta paga lire 3.500.000;
nel 1977-78 busta paga lire 4.700.000;
nel 1981 busta paga lire 5.300.000;

un ispettore superiore (direttivo) - ex coefficiente 402 ex parametro 307:

nel 1972 busta paga lire 2.800.000;
nel 1977-78 busta paga lire 6.300.000;
nel 1981 busta paga lire 9.000.000;

un coadiutore superiore (esecutivo) - ex coefficiente 271 ex parametro 245:

nel 1972 busta paga lire 1.600.000;
nel 1977-78 busta paga lire 3.100.000;
nel 1981 busta paga lire 3.800.000;

un maresciallo maggiore - ex coefficiente 229 ex parametro 218:

nel 1972 busta paga lire 2.500.000;
nel 1977-78 busta paga lire 6.000.000;
nel 1981 busta paga lire 7.500.000;

un operaio qualificato - ex parametro 173:

nel 1972 busta paga lire 1.300.000;
nel 1977-78 busta paga lire 2.800.000;
nel 1981 busta paga lire 3.000.000;

una guardia scelta - ex coefficiente 173 ex parametro 150:

nel 1972 busta paga lire 1.800.000;
nel 1977-78 busta paga lire 4.600.000;
nel 1981 busta paga lire 6.200.000.

Questo trattamento così differenziato all'interno di uno stesso organismo non può non influire, anche se involontariamente, nel comportamento della stessa amministrazione nei confronti di coloro che sono retribuiti come dipendenti di « serie B », con conseguente emarginazione di fatto per questi ultimi nel campo delle attività, delle responsabilità e quindi nella non completa utilizzazione delle capacità culturali e professionali e di esperienza di circa 900 unità.

Per contro è inevitabile assistere ad un progressivo deterioramento di quello spirito e di quell'entusiasmo che è stato sempre alla base della collaborazione operosa tra tutte le componenti e che ha dato in circa trent'anni quei risultati che rappresentano il merito unanime riconosciuto al Corpo forestale dello Stato.

Vari studi che circolano nel settore ed anche alcune proposte di legge presentate in Parlamento portano alla conclusione che c'è l'intenzione di sanare la questione con la estromissione di questi ruoli dal Corpo, analogamente a quanto fu fatto con la legge n. 1116 del 1966 nell'Amministrazione della Pubblica sicurezza.

Si intende in questo modo dare una diversa configurazione al Corpo forestale dello Stato e nel contempo si vuole eliminare un fenomeno che appare sempre più insostenibile anche sotto il profilo umano.

A prescindere dalla incongruenza di tali progetti che non si conciliano con la natura del Corpo forestale e con le sue attribuzioni quale corpo tecnico con funzioni di polizia, chiamato a svolgere compiti tecnici, amministrativi e di polizia in un sistema di interdipendenza funzionale, desta perplessità questa volontà riduttiva di fronte al progetto di riforma della polizia che prevede invece la riammissione nel proprio organismo delle indispensabili componenti tecniche, amministrative e scientifiche.

L'esperienza fatta ha evidentemente dimostrato che non è produttiva l'utilizzazione di elementi appartenenti a ruoli estranei all'organizzazione. Di questo, riteniamo, si dovrebbe tener debito conto in fase di ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato.

Nella situazione attuale si deve comunque prendere atto che al Corpo forestale dello Stato sono rimasti, dopo il passaggio alle Regioni dei contingenti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972, circa 900 dipendenti appartenenti ai ruoli tecnici e amministrativi che legittima-

mente chiedono di essere utilizzati al meglio di quelle capacità che rappresentano il frutto di una lunga esperienza di servizio forestale.

Se è nell'intento dell'Amministrazione di tener conto del crescente livello medio culturale e della maggiore qualificazione degli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e guardie di questi ultimi anni nonchè del prevedibile spostamento verso titoli di studio più elevati in possesso dei giovani che accederanno alle scuole forestali, per garantire sufficientemente con queste forze l'adempimento di quella parte dei compiti di natura tecnica e amministrativa, nulla da eccepire da parte degli attuali titolari di queste funzioni. Poichè, però, una trasformazione in tal senso avrà pur bisogno di un periodo di transizione, questo può essere garantito dalle attuali presenze che, con il progressivo esaurimento, lasciano gradualmente libero lo spazio al nuovo sistema.

Se così non fosse si metterebbe in discussione la validità delle leggi, cominciando da quella istitutiva del Corpo, che prescrivono l'organico così com'è perchè sia garantito il buon andamento dell'ufficio, come prescrive l'articolo 97 della Costituzione.

Nè si può affermare che si tratta di leggi superate dall'evento regionale, perchè proprio il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, all'articolo 71 ribadisce l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato e di tale norma si è avvalsa la Amministrazione per negare proprio a dipendenti della carriera di concetto di transitare nei ruoli regionali ai sensi e per gli gli effetti dell'articolo 112 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

È per tutte le considerazione fatte che, in in via mediata, si propone per i dipendenti del Corpo forestale dello Stato delle carriere di concetto, esecutiva ed operai la istituzione di un ruolo transitorio ad esaurimento.

Nel contempo si esige il riconoscimento di un minimo dei diritti da loro acquisiti con la concessione di quel tanto che li metta in condizioni di parità con i colleghi degli altri ruoli.

Solo ristabilendo, anche in via transattiva, quell'equilibrio che la legge istitutiva aveva indicato — lasciando al regolamento di precisarne gli aspetti tecnici — e che i molti anni di lavoro in comune tra tutte le componenti avevano consolidato, si può ottenere un risultato apprezzabile anche sotto il profilo della efficienza.

Il modesto onere previsto dal presente disegno di legge verrebbe ampiamente compensato dalla migliore utilizzazione di queste 900 unità che oggi sono indubbiamente sottoccupate, soprattutto per quanto riguarda la carriera di concetto che, a causa del mancato riconoscimento delle stesse qualifiche in possesso dei diretti superiori, non ha spazio operativo in numerosi settori dell'Amministrazione ed esplica attività ridotta al cinquanta per cento quando le funzioni tecniche, amministrative e di polizia sono complementari tra loro.

Onorevoli colleghi, a proposito di questa ultima carriera è necessario illustrare anche in questa sede quella che è stata, da sempre, la rivendicazione principale che prescinde dall'aspetto economico, ma che può trovare, anche se parzialmente, una soluzione nel disegno di legge proposto.

Già nella passata legislatura, per il personale della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato, fu chiesta, con una proposta di legge d'iniziativa di 31 deputati, l'unificazione degli attuali due ruoli — quello dei segretari e quello dei geometri — e l'equiparazione giuridica agli ispettori forestali, loro diretti superiori.

La proposta di legge è stata ripresentata alla Camera dei deputati nella presente legislatura e porta il n. 1132.

Con l'unificazione dei due ruoli non è previsto alcun aumento di organico e per la denominazione della nuova qualifica, così come nel presente disegno di legge, viene adottata quella in uso per il personale della carriera di concetto dell'Ispettorato generarale della motorizzazione civile.

Trattandosi di personale appartenente ad un Corpo speciale dello Stato, con proprie strutture di tipo particolare, viene proposta anche l'attribuzione della stessa qualifica di cui godono i colleghi del Corpo dei vigili del fuoco — quella di ufficiale — che è riconosciuta anche agli ispettori di entrambi gli organismi.

I motivi che giustificarono e che giustificano tali richieste sono molteplici e scaturiscono da considerazioni di carattere storico, giuridico e morale, nonchè da esigenze funzionali per il corretto espletamento dei compiti.

La citata proposta di legge — n. 1863 del 17 novembre 1977 — ottenne il parere favorevole dell'Amministrazione forestale e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. I sindacati, con numerosi documenti che risalgono anche agli anni passati, hanno sempre manifestato la piena solidarietà con questa categoria e da parte di tutte le forze politiche ci sono stati attestati di riconoscimento sulla fondatezza delle rivendicazioni che sono, soprattutto, di carattere morale.

Il ruolo del personale di concetto del Corpo forestale dello Stato (gruppo B), che si inserisce tra quello degli ispettori (gruppo A) ed il personale di sorveglianza (sottufficiali e guardie), nasce con il Corpo forestale nazionale.

La legge 3 marzo 1912, n. 134, che istituisce i ruoli organici del Corpo reale delle foreste, stabilì con la tabella A la forza del personale tecnico e con la tabella B quella del personale di custodia. Il personale tecnico di cui alla tabella A si divide nel quadro I: personale superiore (ispettori) e nel quadro II: personale subalterno (aiutanti).

Con il regolamento di attuazione vennero fissate le norme per il conferimento dei posti di « aiutante »; al primo comma dell'articolo 18 veniva precisato che: « Gli aiutanti, di cui all'articolo 4 della legge, fanno parte del personale tecnico inferiore del Reale corpo delle foreste. Il grado di aiutante è conferito mediante concorso per esame ».

Dall'emanazione della predetta legge in poi gli aiutanti forestali hanno sempre seguìto, nelle varie vicende riformatrici del Corpo forestale, il destino degli ispettori forestali, sia per collocazione giuridica che per trattamento economico.

Il regio decreto 7 giugno 1920, n. 922, al titolo I, capo I, articolo 1, ribadiva che « Il personale tecnico del Reale corpo delle foreste si distingue in due categorie: *a*) personale di 1ª categoria (ispettori); *b*) personale di 2ª categoria (aiutanti) ». Nelle disposizioni generali della stessa legge (capo quarto) tutte le prerogative previste venivano attribuite a tutto il personale tecnico (gruppo A e gruppo B).

Nel regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, alla tabella 82, dopo gli ispettori, figurava sempre, nella stessa posizione gerarchica, il ruolo di gruppo B del personale tecnico del Corpo forestale e nella tabella 39 quello del personale di custodia.

All'atto della istituzione della Milizia nazionale forestale con il regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, il personale di gruppo B di cui alla citata tabella 82 del regio decreto n. 2395 transitava, con i funzionari di gruppo A, nei ruoli degli ufficiali della Milizia ed i sottufficiali e le guardie venivano inquadrati nei corrispondenti gradi della Milizia.

Con lo scioglimento della Milizia nazionale forestale ed il ripristino del Corpo forestale dello Stato con decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (legge istitutiva dell'attuale Corpo), il personale forestale tornò ad essere costituito dal ruolo tecnico di gruppo A (ispettori), dal ruolo tecnico di gruppo B (aiutanti), dai sottufficiali e le guardie e dal personale d'ordine di gruppo C.

Con l'emanazione del decreto legislativo n. 804 fu inserito, per la prima volta, un elemento discriminante tra il personale tecnico di gruppo A e quello di gruppo B: ai primi venne conferita la qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ed ai secondi no. Una parte dei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato veniva così ad essere collocata direttamente al di sopra dei ruoli dei sottufficiali e guardie — in possesso delle stesse qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza — mentre il settore intermedio veniva emarginato dall'ordinamento gerarchico del Corpo.

Le ragioni che indussero il legislatore ad agire in tal senso, analizzando i fatti, non possono che essere attribuite al fatto che gli ufficiali provenienti dalla milizia sprovvisti di laurea, i quali a rigore avrebbero dovuto essere ricollocati nel ruolo tecnico di gruppo B (aiutanti), furono invece inseriti in un ruolo transitorio di gruppo A (ispettori).

Ciò fece sorgere il problema di chi avrebbe dovuto essere collocato nel ruolo tecnico di gruppo B: i sottufficiali con criteri analoghi a quelli adottati nel 1912 oppure i marescialli anziani con meriti speciali? Evidentemente, non essendoci stato un accordo, il problema venne risolto dequalificando il ruolo in modo da non renderlo più appetibile a nessuno. Dato che il ruolo in questione, all'epoca, si presentò vacante, nessuno si preoccupò di rivendicare, anche se solo per ragioni di principio, un diritto che solo apparentemente non era rilevante; chè dal peso di questa ingiusta discriminazione hanno poi subìto tutte le conseguenze coloro che negli anni successivi sono entrati nella carriera.

Nel Corpo forestale dello Stato si erano venute a creare, infatti, non già le carriere di gruppo A, B e C, ma, di fatto, due componenti distinte: un ruolo di serie A (ispettori e sottufficiali) ed uno di serie B (tutti gli altri).

Il primo concorso per aiutanti forestali del dopoguerra venne bandito nel 1950 e venne riservato al personale dell'Amministrazione (sottufficiali compresi) in possesso del diploma di scuola media superiore.

Nel 1953 e nel 1954 vennero banditi altri due concorsi pubblici per aspiranti in possesso di diploma di perito agrario, geometra o ragioniere. Prima dell'espletamento dell'ultimo concorso, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, agli aiutanti forestali venne cambiato il nome e sostituito con quello di coadiutori.

Nel 1963, in fase di riordinamento delle carriere del Corpo forestale dello Stato, ci fu un altro provvedimento che contribuì — legge 18 febbraio 1963, n. 301 — ad emarginare ulteriormente la carriera di concetto dal sistema gerarchico del Corpo. Quelli che per mezzo secolo erano stati gli « aiutanti forestali » furono divisi in due tronconi: un ruolo di segretari ed uno di geometri e periti (coadiutori).

Mentre al vertice della gerarchia permaneva un ruolo unico (ispettori), che curava sia gli aspetti tecnici che quelli amministrativi, venne inopportunamente distinta in due tronconi la categoria intermedia. L'Amministrazione da ciò non traeva alcun beneficio rispetto al passato, in quanto fino a quel momento gli « aiutanti » avevano sempre ben operato in entrambi i settori sotto la supervisione degli ispettori. Da quel momento invece, introducendo nel sistema una forma di dualismo nell'ambito della stessa categoria, si mettevano le basi per creare, alla lunga, molti malcontenti, a tutto discapito del rendimento.

Quando nel 1971, infatti, fu portata in Parlamento la legittima richiesta del persosonale della carriera tecnica di concetto per ottenere l'indennità forestale percepita dagli ispettori, si verificò il massimo della sperequazione. Ai « geometri » venne concessa l'indennità con legge 30 dicembre 1971, numero 1228, perchè fu subito loro riconosciuta, per i compiti svolti, una posizione identica a quella degli ispettori, mentre agli ex colleghi « aiutanti » facenti parte dei ruoli dei segretari, nonostante la qualificata battaglia condotta in Parlamento, la stessa indennità non venne concessa. È pur vero che anche ai « segretari » del Corpo forestale dello Stato fu riconosciuto il diritto all'indennità, come risulta dagli atti parlamentari, ma, per fine legislatura, non potè essere definitivamente approvata la relativa proposta di legge.

Il fatto dimostrò che la causa di fondo che aveva portato alla discriminazione subita da una parte del personale era da addebitarsi alla graduale declassazione della categoria degli « aiutanti forestali » operata nel corso degli anni.

La estensione dell'indennità forestale al personale tecnico di concetto rappresentò comunque un successo ed a tutti sembrò che fosse vicino il riavvicinamento della categoria alle posizioni perdute, facendo ben sperare per la ricostituzione del ruolo degli aiutanti del quale avrebbero dovuto tornare a far parte anche i colleghi dell'altro troncone della carriera di concetto. Si trattava di un logico ritorno ad una chiara e precisa posizione giuridica e gerarchica tra gli ispettori ed i sottufficiali e guardie.

La legge sull'assegno perequativo, purtroppo, anche se apprezzata e sostenuta dagli stessi dipendenti del Corpo forestale dello Stato per i suoi nobili intenti di perequazione retributiva, inferse un duro colpo alle aspettative della categoria, sopprimendo la indennità forestale sia per gli ispettori che per i geometri. Per i primi si trattò solo di un danno economico, per i secondi, invece, si trattò dell'annullamento di una posizione riconquistata con fatica, che aveva come obiettivo finale un traguardo molto più importante e qualificato. I « tecnici » ed i « segretari » infatti non recriminarono tanto per la perdita dell'indennità quanto per la preoccupazione di non riuscire più ad ottenere il riconoscimento di appartenenza al Corpo forestale a tutti gli effetti e con tutte le prerogative delle altre categorie.

Fino al 1948 il gruppo B del Corpo forestale dello Stato è stato giuridicamente nelle stesse posizioni del gruppo A, formando insieme una delle componenti del Corpo: il ruolo tecnico; dal 1948 in poi, pur senza avere le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ha parimenti occupato di fatto una posizione identica a quella della carriera direttiva.

Sia gli impiegati della carriera direttiva che quelli della carriera di concetto, per il decreto legislativo istitutivo n. 804, sono impiegati civili dello Stato, soggetti alle norme generali ed a quelle particolari per il Corpo forestale.

Il personale di gruppo B entra al servizio dell'Amministrazione con le stesse modalità di quello di gruppo A. Si osservi, in particolare, come alcune norme — non comuni per tutti gli impiegati civili dello Stato — finchè sono comparse nei bandi di concorso per gli ispettori forestali, hanno figurato anche nei bandi di concorso per gli aiutanti forestali. Ad esempio: nel bando a sedici posti di ispettore aggiunto del 6 marzo 1956 ed in quello a diciassette posti di aiutante aggiunto del 29 novembre 1954 le condizioni per l'ammissione all'impiego sono identiche. Si può rilevare come in entrambi i concorsi sia prescritto il divieto di partecipazione alle donne e come, per entrambe le categorie dei candidati, l'Amministrazione provveda all'accertamento della idoneità fisica con una visita medica fiscale tendente a stabilire il possesso di particolari requisiti fisici per la idoneità al servizio forestale in montagna. Quando le modalità dei concorsi sono cambiate per il personale della carriera direttiva, sono analogamente mutate anche quelle per il personale della carriera di concetto. Oggi infatti le donne sono presenti in entrambi i ruoli.

Questa affinità tra le due carriere non si limita alle sole modalità di accesso; la si trova anche, ed in forma ancora più eclatante, nella qualità delle prove d'esame.

Per entrambi i concorsi sono previsti lo stesso numero di prove scritte ed un colloquio; il tutto basato su materie comuni anche se, logicamente, uno a livello universitario e l'altro di scuola media superiore.

Sono comuni per entrambi gli esami di un concorso per ispettori superiori e per geometra principale le seguenti materie:

selvicoltura, sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie, opere pubbliche e private di bonifica montana, economia ed estimo forestale, costruzioni rurali e stradali, segherie e teleferiche, alpicoltura, legislazione forestale, contabilità di Stato.

Sono esclusive per il concorso per gli ispettori:

ecologia, assestamento.

Figurano esclusivamente nel concorso per i geometri:

topografia (scritto), estimo rurale, civile e catastale, nozioni di patologia vegetale ed entomologia agraria, leggi e regolamenti sul catasto, legislazione relativa alle espropriazioni per cause di pubblica utilità, norme per la direzione, contabilizzazione dei lavori dello Stato, collaudo dei lavori, legislazione sociale e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si sottolinea, al di là dell'affinità delle due prove, come per la carriera di concetto si richieda un campo molto vasto di preparazione tecnica e giuridica, quantitativamente anche superiore a quella richiesta per gli ispettori.

Dopo gli esami, per nessuna delle due categorie viene attuato un corso particolare di addestramento presso scuole forestali (riservate ai sottufficiali ed alle guardie), nè corsi di qualificazione particolare per materie non comprese negli ordinamenti scolastici degli studi medi e universitari. Per gli ispettori non in possesso di laurea in scienze forestali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare il biennio di scienze forestali; la qual cosa si risolve in una grande agevolazione per quei fortunati che sono « costretti » d'ufficio a frequentare la università. Non si può ignorare, infatti, che la stragrande maggioranza del personale aspira a migliorare la propria cultura e che con enormi sacrifici e qualche volta anche di nascosto frequenta l'università e consegue una laurea. Nel Corpo forestale l'80 per cento del personale della carriera di concetto frequenta l'università, a proprie spese e senza agevolazione alcuna, e quando arriva alla laurea (ce ne sono moltissimi) non ottiene alcun riconoscimento da parte dell'Amministrazione.

La mancata frequenza di corsi di qualificazione professionale è dovuta principalmente al fatto che in trent'anni non si è riusciti a far emanare il regolamento previsto dalla legge istitutiva del Corpo, chè altrimenti il personale di entrambe le carriere avrebbe avuto il diritto-dovere di frequentarli.

Sul piano della operatività è provato che il personale della carriera di concetto ha svolto mansioni del tutto analoghe a quelle della carriera direttiva.

Il gruppo B è stato sempre presente in tutti i settori di intervento dell'Amministrazione forestale e di questo la stessa Amministrazione può fornire ampia documentazione.

È significativo il riconoscimento che questa categoria ha avuto al momento del passaggio alle Regioni di un contingente di geometri e segretari già appartenenti ai ruoli del Corpo. Ci sono stati casi di inquadramento tra i « funzionari » dei ruoli regionali, previo attento e lungo esame da parte delle commissioni paritetiche del *curriculum* del dipendente e si discute ancora, all'interno di queste commissioni, per vagliare ancor meglio i precedenti al fine di proporre l'inquadramento nei ruoli della « dirigenza » regionale.

Per la parte tecnica i geometri ed i periti forestali hanno eseguito direzioni dei lavori, progettazioni e collaudi; hanno seguìto operazioni di martellata e sono intervenuti nelle più disparate operazioni di servizi forestali in montagna con gli ispettori e con i sottufficiali e le guardie.

Sul piano amministrativo i segretari hanno affiancato gli ispettori assumendo quella parte di responsabilità di loro competenza. Infatti, mentre all'ispettore è demandata prevalentemente la responsabilità amministrativa, al segretario, con particolari compiti, compete anche la responsabilità contabile propria degli agenti contabili a norma dell'articolo 178 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, con l'obbligo della resa del « conto giudiziale », cioè di quel particolare documento che deve sottoporre al giudizio della Corte dei conti la dimostrazione della regolarità della propria gestione.

I compiti tecnici e quelli amministrativi comunque non sono sempre stati separati e distinti per le due categorie, ma, occorrendo, c'è sempre stata la possibilità di interscambio delle funzioni tra tecnici e amministrativi, con risultati sempre soddisfacenti. Nè si può negare questa circostanza, quando si è di fronte alla evidenza dell'unico ruolo (ispettori) di livello immediatamente superiore che ha sempre svolto e svolge sia compiti tecnici che amministrativi.

A dimostrazione di ciò, comunque, e a dimostrazione quindi che il ruolo può tornare ad essere « unico » come per il passato, si possono citare, ad esempio, casi di riconoscimento di invalidità o di decesso di « segretari » per causa di servizio in montagna, così come si possono citare numerosi casi di geometri e periti che hanno assunto responsabilità amministrative.

Per quanto riguarda i numerosi casi di infermità riconosciuti dai competenti organi sanitari militari tra il personale della carriera di concetto per causa dei disagi fisici del servizio d'istituto forestale, è bene

far presente che anche questo personale, a dimostrazione ulteriore della sua aticipità, così come il restante personale del Corpo forestale dello Stato (ispettori, esecutivi, operai, sottufficiali e guardie), viene assoggettato alle procedure previste per i militari, a differenza di quelle prescritte per tutti gli altri impiegati civili dello Stato.

Ciò è stato ampiamente dimostrato nel 1971, in sede di discussione della legge per l'estensione dell'indennità forestale a questo personale, ed ha contribuito al riconoscimento dell'equiparazione del servizio prestato dagli appartenenti al gruppo B con quello svolto dai funzionari direttivi.

Sempre in tema di aticipità, vale la pena rammentare il già citato articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che sancisce la unitarietà del Corpo forestale dello Stato — in tutte le sue componenti — del quale l'Amministrazione si è avvalsa per negare a questo personale, distinguendolo così da quello dei ruoli dell'Agricoltura, la possibilità di transitare nei ruoli regionali, a norma dell'articolo 112 dello stesso decreto.

Riguardo alle responsabilità assunte dai dipendenti di questi ruoli, assume particolare rilevanza la disposizione direzionale del Corpo forestale dello Stato, tuttora in vigore, del 14 aprile 1960, n. 29, con la quale, nel richiamare il disposto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alla subordinazione gerarchica, si stabilisce che la responsabilità dell'ufficio, in assenza di un funzionario della carriera direttiva, resta affidata al più alto in grado della carriera di concetto, ovviamente senza far distinzione se tecnico o amministrativo. Proprio da questa disposizione traspare però l'assurdità di una condizione che deriva direttamente dalla mancata attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza alla carriera di concetto (aiutanti). Pur essendo questi responsabili dell'ufficio e del servizio, per i compiti di polizia forestale non possono intervenire in alcun modo in quanto, pur avendo l'incarico di ricevere rapporti sul servizio di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, non hanno la facoltà di impartire disposizioni in merito.

Un altro aspetto del problema è la condizione sperequata di questa categoria nei confronti delle altre corrispondenti che appartengono ad amministrazioni le quali, in analoghi casi, non hanno adottato criteri discriminanti tra ruolo e ruolo.

In quelle amministrazioni dove, per ragioni di servizio, ai funzionari viene attribuita una particolare qualifica, essa è conferita sia alla carriera direttiva che a quella di concetto: Genio civile e ANAS per i compiti tecnico-amministrativi e di vigilanza; Belle arti e Ispettorato del lavoro; Ispettorato generale della motorizzazione e Servizi penitenziari.

Lo stesso servizio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste conferisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria sia agli ispettori (gruppo A) che agli esperti (gruppo B).

Nel Corpo delle miniere del Ministero dell'industria la situazione è la stessa.

In un organismo che è molto vicino, per struttura e compiti, al Corpo forestale dello Stato: quello dei Vigili del fuoco, tale sperequazione è stata eliminata da tempo.

Il Corpo dei vigili del fuoco, prima organizzato con strutture provinciali e poi a carattere nazionale, ha sempre avuto « ruoli tecnici » costituiti da personale di gruppo A e personale di gruppo B. Al personale di gruppo A ed a quello di gruppo B sono state sempre conferite le stesse qualifiche. Per la particolare struttura del Corpo che, come si è detto, è molto simile a quella forestale — o almeno lo è stata fino al 1970 per la posizione giuridica dei dipendenti — al personale della carriera direttiva veniva attribuita la qualifica di ufficiale dalla 1ª alla 5ª classe ed al personale della carriera di concetto quella di ufficiale dalla 3ª alla 6ª classe. Anche nei Vigili del fuoco, con la legge 13 maggio 1961, n. 469 — legge di riordinamento del Corpo — si verificò un caso analogo a quello accaduto nel 1948 nel Corpo forestale: al personale della carriera di concetto il legislatore non ritenne di dover attribuire le stesse qualifiche conferite ai funzionari della carriera direttiva. Ma con suc-

cessiva legge 27 dicembre 1973, n. 850, la lacuna venne colmata in quanto all'articolo 13 fu stabilito che la qualifica attribuita al personale della carriera direttiva ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge n. 469, doveva essere estesa anche al personale della carriera di concetto. Con la stessa legge inoltre la carriera di concetto veniva equiparata a quella direttiva per gli altri aspetti giuridici (collocamento a riposo, eccetera) ed economici (straordinari, eccetera).

Da tener presente comunque che con la legge 8 dicembre 1970, n. 996, relativa ai servizi della protezione civile, gli appartenenti alla carriera di concetto dei servizi antincendi e della protezione civile hanno riconosciuta la qualifica di « ufficiali » del ruolo tecnico, così come l'hanno i colleghi della carriera direttiva. Tale qualifica è stata mantenuta per entrambi i ruoli anche dopo l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, che ha sostanzialmente modificato lo *status* degli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco.

Con l'attuazione della delega della legge n. 382 e con l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 616, 617 e 618, sono stati fissati alcuni punti fondamentali che hanno riflessi diretti per la futura posizione del personale del Corpo forestale dello Stato.

Il Corpo non è stato regionalizzato, come da alcune parti si chiedeva, e, pertanto, il personale di cui al decreto legislativo istitutivo n. 804 continua a far parte di esso.

Non v'è dubbio che il Corpo dovrà essere ristrutturato sia che venga chiamato ad operare per compiti precipui in campo nazionale e sia che venga impiegato anche dalle Regioni in base al disposto dell'articolo 71, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Per detta ristrutturazione, che ha carattere di urgenza per ovvi motivi, compreso quello del governo del personale, è ipotizzabile un ritorno alla struttura che fu propria del Corpo antecedente al periodo pluridecennale che lo ha visto operatore diretto nella gestione degli interventi per l'economia montana e per le foreste (compiti oggi trasferiti alla competenza regionale).

Questo organismo dovrà necessariamente collocarsi in un campo operativo di natura prettamente tecnica — nella più ampia accezione — con strutture idonee alla collaborazione con le Regioni ed a una utilizzazione finalizzata ai compiti di programmazione, indirizzo e coordinamento propri della competenza statale.

I compiti di polizia non sono che un aspetto delle prerogative del Corpo forestale dello Stato ed anche questi, in gran parte, trovano il maggior supporto, trattandosi di una polizia specializzata, nel bagaglio di una effettiva preparazione nel campo della tecnica e della conoscenza della materia oggetto di tutela e protezione.

Comunque si veda collocato il Corpo forestale nella realtà dei problemi regionali e nazionali, è da escludere che esso si riduca ad un mero organo di polizia — anche se facente parte dei corpi di polizia dello Stato — ma dovrà trovare la migliore efficienza in un complesso organizzato di elementi interdipendenti che abbiano come caratteristica fondamentale la qualificazione professionale del personale.

Per una garanzia di funzionalità dell'apparato, pertanto, non si può non riconoscere la necessità di una omogeneità all'interno del Corpo; omogeneità che può essere raggiunta per gradi e senza il ricorso a soluzioni traumatiche.

Si ritiene che, per contemperare le esigenze di tutti e, soprattutto, nell'interesse dell'Amministrazione forestale, la soluzione migliore sia quella proposta dal presente disegno di legge anche nella prospettiva più ampia di una ristrutturazione del Corpo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I ruoli organici delle carriere di concetto ed esecutiva del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al decreto ministeriale 26 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 dell'8 luglio 1974, nonchè il ruolo organico del personale operaio del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 26 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 21 agosto 1974, sono soppressi.

Art. 2.

Sono istituiti i seguenti ruoli transitori, ad esaurimento, del Corpo forestale dello Stato nei quali viene collocato, nelle qualifiche e nei parametri corrispondenti a quelli di provenienza, il personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenente ai ruoli soppressi:

a) ruolo degli ispettori aggiunti — ufficiali — della carriera di concetto (tabella *A*);

b) ruolo degli assistenti — carriera esecutiva — (tabella *B*);

c) ruolo degli agenti tecnici — personale operaio — (tabella *C*).

Art. 3.

Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 viene equiparato a quello del personale della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato avente uguale parametro o, in mancanza, parametro immediatamente superiore.

Le attribuzioni e le qualifiche conferite con l'articolo 13 del decreto legislativo 12

marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato sono estese al personale del ruolo transitorio della carriera di concetto.

Art. 4.

Il trattamento economico del personale di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2 viene equiparato a quello globale maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale dei ruoli dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato avente uguale parametro o, in mancanza, parametro immediatamente superiore.

La differenza tra il maturato economico in godimento e quello che si verrà a determinare per effetto dell'applicazione della presente legge verrà conservato dal dipendente come assegno personale non riassorbibile.

Art. 5.

Per il personale collocato nei ruoli transitori previsti dalla presente legge valgono, ai fini dell'avanzamento alla qualifica o alla categoria immediatamente superiore, le posizioni acquisite nei soppressi ruoli di provenienza.

Ai fini dell'applicazione di eventuali norme relative a nuovi assetti giuridico-retributivi, si considerano valide, se più favorevoli, le posizioni acquisite con l'applicazione della presente legge.

Art. 6.

Il personale che non intende essere collocato nei predetti ruoli ad esaurimento può essere trasferito, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei corrispondenti ruoli, anche in soprannumero, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o di altra amministrazione dello Stato, ovvero nei ruoli regionali, previo parere favorevole della Regione interessata.

Art. 7.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in lire 600 milioni per l'esercizio 1980, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*

RUOLO TRANSITORIO, AD ESAURIMENTO, DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO — UFFICIALI — DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Parametro	Qualifica	Posti in organico
370	Ispettore aggiunto capo	31
302 260	Ispettore aggiunto principale	131
227 188 160	Ispettore aggiunto	119 (1)
		281 (1)

TABELLA *B*

RUOLO TRANSITORIO, AD ESAURIMENTO, DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Parametro	Qualifica	Posti in organico
245	Assistente superiore	40
213 183	Assistente principale	166
163 133 120	Assistente	76 (1)
		282 (1)

(1) La dotazione organica complessiva e quella della qualifica iniziale non debbono superare rispettivamente le unità in servizio, compreso il personale fuori ruolo ed in aspettativa, alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA *C*

RUOLO TRANSITORIO, AD ESAURIMENTO, DEL PERSONALE OPERAIO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Parametro	Qualifica	Posti in organico
210	Agente tecnico capo	28
190 165	Agente tecnico specializzato	140
173 146 129	Agente tecnico qualificato	142
153 133 115	Agente tecnico	56 (1)
		366 (1)

(1) La dotazione organica complessiva e quella della qualifica iniziale non debbono superare rispettivamente le unità in servizio, compreso il personale fuori ruolo ed in aspettativa, alla data di entrata in vigore della presente legge.